

(Codice interno: 434521)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 284 del 19 novembre 2020

Approvazione del nuovo modello regionale di SCIA, da presentare tramite SUAP, alla Regione per l'apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo. L.R. n. 11/2013, art. 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019. DGR n. 1172/2020. Revoca dei Decreti della Direzione Turismo n. 110 del 24 aprile 2019 e n. 175 del 14 agosto 2019.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva il nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività da presentare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, alla Regione, per l'apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo e contestualmente si revocano i Decreti della Direzione Turismo n. 110 e 175 del 2019.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;

- il comma 4 dell'art.37 della L.R.n.11/2013 richiede per l'apertura di un'agenzia di viaggio anche un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede principale o secondaria;

- l'art. 38 della L.R. n.11/2013 prevede un modello regionale per la presentazione alla Giunta regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) obbligatorio per chiunque intenda aprire la sede principale di una agenzia di viaggio nel Veneto;

- la DGR n. 768 del 4.6.2019, pubblicata nel BUR n. 65 del 18.6.2019, ha approvato, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 11/2013, sia le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l'importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell'assicurazione a cui sono tenute le agenzie di viaggio; sia le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;

- la pubblicazione della citata DGR nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R.n.33/2002, ai sensi dell'articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;

- la DGR n.768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di SCIA e di comunicazioni alla Regione, obbligatorie per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;

- la Direzione Turismo, con Decreto n. 175 del 14 agosto 2019, in attuazione dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 768/2019, ha approvato il modello regionale di SCIA da presentare tramite Suap alla Regione per l'apertura della sede principale di agenzia di viaggio;

- tra i requisiti necessari per aprire un'agenzia di viaggio, risulta, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'articolo 37 della L.R. n.11/2013, la presenza di un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;

- l'articolo 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha modificato l'articolo 78 della L.R. n. 33/2002, trasferendo tutte le funzioni in materia di accertamento dei requisiti di direttore tecnico di agenzia dalle Province alla Regione;

- la Direzione Turismo, con Decreto n. 110 del 24 aprile 2019, in attuazione dell'articolo 78 della L.R. n.33/2002, ha approvato il modello regionale di richiesta alla Regione di accertamento dei requisiti di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;

- la DGR n. 1172 dell'11 agosto 2020, pubblicata nel BUR n. 134 dell'1.9.2020, ha approvato, ai sensi dell'art. 78 della L.R. n. 33 del 2002 e dell'articolo 37, comma 4, lettera b) della L.R. n. 11/2013, le nuove modalità e la documentazione necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti per diventare direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo - ai sensi dell'articolo 29 e dell'Allegato IV, Lista II, n. 3 del D. Lgs n. 206/2007, - nel caso in cui l'interessato dimostri l'esercizio effettivo dell'attività in una agenzia di viaggio in uno Stato membro dell'Unione europea, per un determinato periodo, che varia dai tre ai sei anni, a

seconda della posizione di lavoro autonomo o subordinato ricoperta e della partecipazione o meno alle relative attività di formazione professionale;

RITENUTI

- non più conformi a quanto stabilito dalla citata DGR n.1172/2020, relativamente alla procedura regionale di accertamento dei requisiti di direttore tecnico di agenzia di viaggio, che attualmente non si conclude più con un provvedimento espresso di accertamento a seguito di istanza dell'interessato :

- sia il citato modello regionale, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n.110/2019, riguardante la richiesta alla Regione di accertamento dei requisiti di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
- sia, per la parte riguardante il direttore tecnico, il citato modello regionale, approvato con Decreto della Direzione Turismo n.175/2019, riguardante il modello regionale di SCIA per l'apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo, da presentare tramite Suap alla Regione;

CONSIDERATO CHE

- il contenuto del modello regionale della citata SCIA deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n.768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti morali previste dal D. Lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall'art. 47 del D. Lgs. n. 79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio;

- la citata SCIA, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DPR n. 160/2010, è presentata dal titolare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) alla Regione e sempre tramite lo stesso SUAP comunicata al Comune competente per territorio, per l'esercizio della funzione di vigilanza sulla suddetta agenzia, ai sensi del comma 6 dell'art.49 della L.R. n. 11/2013;

- la citata SCIA è aggiornata, ai sensi della DGR n. 1172/2020, relativamente alle modalità di accertamento dei requisiti di direttore tecnico di agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 78 della L.R. n. 11/2013;

DATO ATTO CHE

- ai sensi della DGR n. 1997/2018, la citata SCIA è oggetto degli accertamenti, atti e comunicazioni tramite SUAP, ai sensi degli articoli 18 bis e 19 della L.n.241/1990 e dell'art.2 del DPR n.160/2010:

- dell'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie con sede nei territori delle Province di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
- dell'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie con sede nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;

- la perdita dei requisiti di esercizio dell'agenzia di viaggio, previsti dagli art. 37 e 38 della L.R. n. 11/2013 e dalla DGR n.768/2019, accertata con Decreto del Direttore delle citate Unità, costituisce condizione risolutiva della citata SCIA;

RITENUTO OPPORTUNO

- revocare sia il proprio Decreto n. 110/2019, sia il proprio Decreto n. 175/2019, perché essi non risultano più conformi a quanto stabilito dalla citata DGR n. 1172/2020, per i motivi citati;

- disporre che l'efficacia della revoca sia del citato Decreto n. 110/2019, sia del citato Decreto n. 175/2019, decorra dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA di agenzie di viaggio presentate al Comune, in conformità al modello allegato al Decreto n. 175/2019 revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

- applicare in via transitoria, per il principio di tutela dell'affidamento, la procedura di accertamento dei requisiti di direttore tecnico su richiesta secondo il modello regionale di cui al citato Decreto della Direzione Turismo n.110/2019, limitatamente alle procedure in corso alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

- approvare nell'**Allegato A** al presente provvedimento, il nuovo modello regionale di SCIA in oggetto;

- disporre che il titolare dell'agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di SCIA debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all'indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede l'agenzia;

- inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori>;

- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/>

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n.241/1990; il D.Lgs.n.59/2010, il D.Lgs.n.79/2011; il D.lgs.n.159/2011; il DPRn.160/2010; la L.R.n.33/2002; la L.R. n.54/2012; la L.R.n.11/2013; la DGR n.1997/2018; la DGR n.768/2019; la DGR n.1172/2020; il Decreto della Direzione Turismo n. 110/2019 e il Decreto della Direzione Turismo n. 175/2019;

decreta

1. di revocare, per i motivi citati in premessa, sia il Decreto della Direzione Turismo n. 110 del 24 aprile 2019, sia il Decreto della Direzione Turismo n.175 del 14 agosto 2019;
2. di disporre che l'efficacia della revoca sia del citato Decreto n. 110/2019, sia del citato Decreto n. 175/2019, decorra dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
3. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA di agenzia di viaggio presentate al Comune, in conformità al modello allegato al Decreto revocato n.175/2019 revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
4. di applicare in via transitoria, per il principio di tutela dell'affidamento, la procedura di accertamento dei requisiti di direttore tecnico, su richiesta dell'interessato, secondo il modello regionale di cui al Decreto revocato n.110/2019, limitatamente alle procedure in corso alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
5. di approvare nell'**Allegato A** al presente provvedimento, il nuovo modello regionale di SCIA per l'apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo;
6. di disporre che il titolare dell'agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di SCIA debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all'indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede l'agenzia;
7. di inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori>;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/>
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti